



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CIRCOLARE N. 5/2020

**DICHIARAZIONI D'INTENTO NUOVE REGOLE:
DAL 2 MARZO NEL CASSETTO FISCALE**

Da lunedì **2 marzo**, l'esportatore abituale non avrà più l'obbligo di comunicare al proprio **fornitore** che ha inviato una dichiarazione d'intento che lo riguarda all'Agenzia delle Entrate e quest'ultimo **dovrà controllare il proprio cassetto fiscale prima di emettere le fatture, per accertarsi se inserirvi l'Iva o meno.**

Disciplina vigente dal 2020.

Il decreto Crescita (circolare n. 18/2019) ha previsto che, per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale debba inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell'esportatore abituale:

- eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento;
- indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all'esportatore abituale viene meno l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d'intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

via Basili, 4/C - 1° e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Infine, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l'obbligo da parte del dichiarante e del fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma finora mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.

Stop invio lettera al fornitore.

Dal 1° gennaio 2020 quindi è stato eliminato l'obbligo che imponeva all'esportatore abituale di consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all'Agenzia delle Entrate. Col provvedimento summenzionato quindi è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate, dal 2 marzo 2020, renderà disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento, le informazioni contenute sulle stesse (ad esempio, se si tratta di una o più operazioni e i relativi limiti di importo).

In pratica, dal 2 marzo 2020 il fornitore potrà visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d'intento, che l'Agenzia delle Entrate riceverà per suo conto, solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline (o di Entratel, se si è sostituiti d'imposta che presentano il 770 per più di 20 percipienti) o chiedendo all'intermediario abilitato e delegato di accedere al cassetto fiscale del fornitore stesso, tramite l'accesso a Entratel del professionista.

Nuovo modello di dichiarazione d'intento.

Con il Provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 è stato altresì approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare dal 2 marzo 2020. L'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (27 aprile 2020).



Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

Il dichiarante compila:

- il campo 1, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il campo 2, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Lettera di cortesia.

Difficilmente l'eliminazione dell'obbligo di invio della dichiarazione d'intento al fornitore può essere considerata una semplificazione per i contribuenti, in quanto da lunedì 2 marzo 2020, prima di emettere qualunque fattura di vendita di beni o di servizi, i contribuenti Iva (non forfettari o minimi), dovranno controllare (direttamente o tramite gli intermediari abilitati e delegati), se hanno ricevuto la dichiarazione d'intento, non nella loro pec, e-mail ordinaria o cassetta postale, ma nel proprio «cassetto fiscale» sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia, quindi, ai fornitori di chiedere ai propri clienti di continuare ad inviargli le lettere d'intento già inviate all'Agenzia delle Entrate, rimanendo ovviamente imprescindibile il controllo del cassetto fiscale, pena le elevate sanzioni proporzionali.

In caso di emissione della fattura erroneamente con Iva, per non aver visto la lettera d'intento ricevuta dalle Entrate per proprio conto, è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e rimettere una nuova fattura senza Iva. In alternativa, è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola Iva. Invece, se il cliente è d'accordo, la fattura emessa può rimanere con Iva, in quanto, anche se la dichiarazione d'intento è già stata inviata alle Entrate, si tratta di un comportamento non sanzionabile (si veda la risposta dell'agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2018, n. 954-6/2018, contenuta nella circolare Assonime del 17 settembre 2018, n. 20). Ma se il cliente non è d'accordo relativamente all'indicazione erronea dell'Iva in fattura, il fornitore è obbligato a risolvere la problematica, tramite le suddette note di accredito.

Dalla sanzione fissa a quella progressiva.

Ricordiamo infine che la nuova disciplina si accompagna ad una revisione del sistema sanzionatorio. L'art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, nella nuova versione, punisce infatti con una sanzione proporzionale (**dal 100% al 200% dell'IVA**) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l'applicazione dell'IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati